

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 295

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
18 settembre 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1627/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India** 10
- Regolamento (CE) n. 1630/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli..... 15
- Regolamento (CE) n. 1631/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 17
- Regolamento (CE) n. 1632/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 148^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97..... 18
- Regolamento (CE) n. 1633/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 148^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97..... 20
- Regolamento (CE) n. 1634/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 4^a gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 22
- Regolamento (CE) n. 1635/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 67^a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999..... 23

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1636/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 320ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	24
Regolamento (CE) n. 1637/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 3ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001	25
★ Regolamento (CE) n. 1638/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio per tener conto dei regolamenti (CE) n. 2031/2001 e (CE) n. 1789/2003 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	26
Regolamento (CE) n. 1639/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004	27
Regolamento (CE) n. 1640/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, relativo al rilascio di titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno progrediti	28
Regolamento (CE) n. 1641/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003	29
Regolamento (CE) n. 1642/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	31
Regolamento (CE) n. 1643/2004 della Commissione, del 17 settembre 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 18 settembre 2004	32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità


Commissione

2004/643/CE:

★ Decisione della Commissione, del 19 luglio 2004, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (<i>Zea mays</i> L. linea NK603) geneticamente modificato tollerante al glifosato [notificata con il numero C(2004) 2761] ⁽¹⁾	35
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 53/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto (GU L 7 del 13.1.2004)	38
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2004 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2004
che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° maggio 2004, dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea. L'articolo 6, paragrafo 7 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri devono applicare la politica commerciale comune in materia di prodotti tessili e che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento devono essere adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità.
- (2) Con effetto dal 1° maggio 2004, il regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio⁽¹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 3030/93⁽²⁾. Esso ha adeguato i limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi, tenendo conto delle importazioni tradizionali nei dieci nuovi Stati membri e utilizzando la formula basata sulla media delle importazioni degli anni dal 2000 al 2002 adeguata pro rata

temporis. Lo stesso metodo dovrebbe ora essere applicato per adeguare i limiti quantitativi per le importazioni di alcuni prodotti tessili dalla Repubblica socialista del Vietnam.

- (3) Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (4) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti negli allegati V e VII di detto regolamento per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi comunitari di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT

⁽¹⁾ GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

ALLEGATO

PARTE A

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 i limiti quantitativi comunitari stabiliti per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti seguenti:

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2004
«Vietnam	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	22 276
	5	1 000 pezzi	7 669
	6	1 000 pezzi	9 755
	7	1 000 pezzi	6 408
	8	1 000 pezzi	22 628
	GRUPPO IIA		
	9	tonnellate	1 067
	20	tonnellate	289
	39	tonnellate	266
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	5 539
	13	1 000 pezzi	14 984
	14	1 000 pezzi	636
	15	1 000 pezzi	1 061
	18	tonnellate	2 132
	21	1 000 pezzi	22 942
	26	1 000 pezzi	2 348
	28	1 000 pezzi	7 110
	29	1 000 pezzi	747
	31	1 000 pezzi	8 088
	68	tonnellate	790
	73	1 000 pezzi	2 093
	76	tonnellate	2 050
	78	tonnellate	2 126
	83	tonnellate	710
	GRUPPO IIIA		
	35	tonnellate	1 341
	41	tonnellate	1 336
	GRUPPO IIIB		
	10	1 000 paia	6 841
	97	tonnellate	367
	GRUPPO IV		
118	tonnellate	295	
GRUPPO V			
161	tonnellate	545»	

PARTE B

Nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti per il Vietnam per il 2004 per le merci reimportate in regime di TPP sono sostituiti dai limiti seguenti:

Paese terzo	Categoria	Unità	Limiti quantitativi comunitari
			2004
«Vietnam	GRUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	1 065
	5	1 000 pezzi	812
	6	1 000 pezzi	765
	7	1 000 pezzi	1 418
	8	1 000 pezzi	3 287
	GRUPPO IIB		
	12	1 000 paia	3 348
	13	1 000 pezzi	1 024
	15	1 000 pezzi	331
	18	tonnellate	385
	21	1 000 pezzi	2 239
	26	1 000 pezzi	210
	31	1 000 pezzi	1 869
	68	tonnellate	156
	76	tonnellate	532
	78	tonnellate	372»

REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2004 DEL CONSIGLIO**del 13 settembre 2004****che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Il 19 maggio 2004 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1008/2004 ⁽²⁾ (di seguito denominato «il regolamento provvisorio»), ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure compensative provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio compensativo definitivo sulle

importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

- (5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Poiché la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 12-16 del regolamento provvisorio.

D. SOVVENZIONI**1. Sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB)**

- (7) In seguito alle comunicazioni dopo l'istituzione delle misure provvisorie nonché alla comunicazione delle informazioni definitive, la Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni da parte del governo dell'India e dei produttori esportatori. Queste parti interessate hanno affermato in primo luogo che il DEPB post-esportazione è un regime di restituzione del dazio e che, di conseguenza, l'eventuale vantaggio derivante dal regime dovrebbe essere limitato all'eventuale remissione in eccesso dei dazi all'importazione accordata. Hanno poi sostenuto che la quantificazione dell'eventuale vantaggio dovrebbe basarsi sulla data di ricevimento delle licenze DEPB e non sulla data in cui queste ultime sono state utilizzate o vendute, come invece ha fatto la Commissione. Infine, hanno sostenuto che l'importo del vantaggio dovrebbe essere ridotto perché, sempre secondo quanto affermano, l'aliquota DEPB per il prodotto in esame era stata ridotta dal 19 % all'11 % nel febbraio 2004, cioè dopo il termine del periodo dell'inchiesta.
- (8) Per quanto riguarda la prima affermazione, al considerando 33 del regolamento provvisorio si osserva che «il regolamento di base prevede un'eccezione relativa, tra l'altro, ai sistemi di restituzione e di restituzione sostitutiva conformi alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i), e dell'allegato II (definizione e regole relative alla restituzione) nonché dell'allegato III (definizione e regole relative alla restituzione sostitutiva)».

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.2.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 35.

- (9) Occorre sottolineare, a questo proposito, che il governo indiano non aveva applicato un meccanismo o una procedura che consentisse di verificare efficacemente quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l'allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei regimi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Per di più, il governo indiano non aveva condotto un esame successivo all'esportazione, sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo, e questo sebbene un simile esame fosse necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (cfr. l'allegato II, titolo II, paragrafo 5, e l'allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base). Inoltre, al considerando 37 del regolamento provvisorio si è stabilito che «il DEPB post-esportazione non può essere considerato come un sistema di restituzione o restituzione sostitutiva autorizzato (allegato III) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base». Per questi motivi, le conclusioni illustrate al considerando 38 del regolamento provvisorio, cioè che «il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione dei dazi all'importazione totali normalmente dovuti su tutte le importazioni» sono confermate.
- (10) Per essere ammissibile a beneficiare dei vantaggi concessi nell'ambito di questo regime, una società deve esportare beni. Al momento dell'operazione di esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale esportazione avviene nell'ambito del regime DEPB. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, prima della loro esportazione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPB che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. Al momento dell'esportazione, la società è a conoscenza del vantaggio che riceverà. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPB. Si è inoltre accertato che eventuali modifiche delle aliquote DEPB intervenute tra il momento in cui l'esportazione ha effettivamente avuto luogo e il rilascio di una licenza DEPB non incidono in alcun modo sull'importo del vantaggio concesso. La pertinente aliquota DEPB è quella di applicazione al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione alle autorità. Non c'è quindi nessuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del vantaggio accordato. Di conseguenza, nel momento in cui è effettuata l'operazione di esportazione, il governo indiano è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.
- (11) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che «Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa [...] [per... qualsiasi prodotto] la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio». La logica sottesa all'imposizione del dazio è la seguente: i prezzi delle merci importate risultano inferiori in conseguenza delle sovvenzioni ricevute, e tali prezzi più bassi sono causa di pregiudizio. In questo caso, quando gli esportatori di sistemi di elettrodi di grafite negoziano i prezzi per una vendita all'esportazione del prodotto, essi sono consapevoli che la vendita in questione beneficerà di una sovvenzione concessa a titolo del regime DEPB. Poiché sanno già che riceveranno tale sovvenzione, e anzi anche una serie di vantaggi nell'ambito di altri regimi, le società esportatrici si trovano già in una posizione concorrenziale più vantaggiosa al momento di negoziare i loro prezzi per il prodotto da esportare: in altre parole, esse sono in grado di «riflettere» le sovvenzioni ricevute sui loro prezzi, il che consente loro di offrire prezzi più bassi.
- (12) Secondo i principi contabili in uso in India, crediti quali quelli ricevuti a titolo del regime DEPB vengono registrati come entrate, in base alla contabilità per competenza, una volta che i) detti vantaggi siano stati acquisiti, e ii) vi sia la ragionevole certezza che verrà effettuata la riscossione definitiva dei proventi dell'operazione di esportazione. Il punto essenziale è il momento in cui i «vantaggi sono stati acquisiti». Come viene spiegato al considerando 10, una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita (o lasciapassare) per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del credito DEPB che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale quanto alla concessione o meno della sovvenzione, e neppure in merito all'importo della sovvenzione medesima. Inoltre, come spiegato sempre allo stesso considerando, eventuali modifiche delle aliquote DEPB intervenute tra il momento in cui l'esportazione ha effettivamente avuto luogo e il rilascio di una licenza DEPB non hanno un effetto retroattivo sull'importo del vantaggio concesso. Infine, come spiegato al considerando 11, si ritiene che i prezzi delle operazioni di vendita all'esportazione siano il «riflesso» delle sovvenzioni di cui tali operazioni possono beneficiare, e che questo comporti la possibilità di applicare prezzi più bassi. Dato questo contesto, si ritiene che i vantaggi vengano acquisiti nel momento in cui è realizzata l'operazione di esportazione. Pertanto le società esportatrici, conformemente ai principi contabili in uso in India, possono registrare il credito DEPB come entrata al momento dell'operazione di esportazione.
- (13) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato per il periodo dell'inchiesta. Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del regime in questione corrisponde alla somma dei crediti acquisiti su tutte le operazioni di esportazione realizzate, a titolo del regime in questione, durante il periodo dell'inchiesta. Si tratta quindi di un'impostazione diversa da quella seguita nel regolamento provvisorio, nel quale si era stabilito che il vantaggio corrispondeva alla somma dei crediti utilizzati. Sono state dedotte le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base.

(14) Quanto all'ultima affermazione delle parti interessate circa la presunta riduzione dell'aliquota DEPB, la Commissione ha accettato gli elementi di prova presentati e a prima vista sufficienti a dimostrare che l'aliquota DEPB per il prodotto in esame era stata ridotta all'11% con effetto a decorrere dal 9 febbraio 2004. Tuttavia, dal momento che l'importo del vantaggio viene calcolato sulla base dell'importo dei vantaggi acquisiti su tutte le operazioni di esportazione realizzate durante il periodo dell'inchiesta, la riduzione dell'aliquota DEPB intervenuta dopo il termine di tale periodo non modifica in alcun modo il livello della sovvenzione determinato come sopra.

(15) Alla luce delle modifiche illustrate precedentemente, il vantaggio conferito a titolo del presente regime per le due società che hanno cooperato è stato riveduto e corrisponde, rispettivamente, al 16,6% e al 14,4%.

2. Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (*Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS*)

(16) Poiché le parti interessate non hanno presentato ulteriori osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 56-58 del regolamento provvisorio.

3. Sistema di licenze preliminari (*Advance Licence Scheme — ALS*)

(17) Nella fase provvisoria dell'inchiesta la Commissione aveva ritenuto che un produttore esportatore indiano avesse ricevuto un vantaggio compensabile a titolo del regime in questione. I rappresentanti di detto produttore esportatore hanno sostenuto che i) il regime in questione non è compensabile; e che ii) in ogni caso, l'eventuale vantaggio ricevuto era stato concesso unicamente a una divisione commerciale della società che non fabbricava il prodotto in esame e che era stata liquidata dalla società stessa dopo il termine del periodo dell'inchiesta. Pertanto, detti rappresentanti sostenevano che al produttore esportatore in questione non si sarebbe dovuto attribuire nessun vantaggio a titolo del regime ALS.

(18) Per quanto riguarda la prima argomentazione addotta, non sono stati presentati nuovi elementi di prova che dimostrino che il sistema ALS non costituisce una sovvenzione all'esportazione compensabile. Si deve ricordare, a questo proposito, che il governo indiano non aveva applicato un meccanismo o una procedura che consentisse di verificare efficacemente quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, e in che quantità (cfr. l'allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei regimi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, titolo II,

paragrafo 2, del medesimo regolamento). Per di più, il governo indiano non aveva condotto un esame successivo all'esportazione, sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo, e questo sebbene un simile esame fosse necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (cfr. l'allegato II, titolo II, paragrafo 5, e l'allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base). Per questi motivi, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 64-70 del regolamento provvisorio.

(19) Quanto alla seconda argomentazione addotta, si è accertato che durante il periodo dell'inchiesta il produttore esportatore in questione aveva beneficiato del regime ALS ricevendo, di conseguenza, un vantaggio compensabile. Inoltre, il fatto che la divisione commerciale di produzione di quest'altro prodotto sia stata venduta dopo il PI non è rilevante per determinare se la società abbia beneficiato di una sovvenzione durante il PI. A parte ciò, nel contesto della determinazione del livello delle sovvenzioni ricevute dalla società considerata nel suo complesso, non si ritiene rilevante che il regime di sovvenzioni sia stato applicato ad una divisione della società che di per sé non fabbricava il prodotto in esame. Infatti, oggetto dell'esame è la società nel suo insieme, cosicché qualsiasi vantaggio accordato ad una delle sue divisioni è ritenuto costituire un vantaggio per tutta la società. A tal fine si conferma che, durante il PI, la divisione commerciale che ha beneficiato del regime ALS e le divisioni commerciali che hanno fabbricato il prodotto in esame formavano giuridicamente un'unica entità economica. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 71 del regolamento provvisorio.

4. Zone di trasformazione per l'esportazione (*Export Processing Zones — EPZ*)/Unità orientate all'esportazione (*Export Oriented Unit — EOU*)

(20) Poiché le parti interessate non hanno presentato ulteriori osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 72 del regolamento provvisorio.

5. Esenzione dall'imposta sul reddito (*Income Tax Exemption — ITE*)

(21) Poiché le parti interessate non hanno presentato ulteriori osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio.

6. Importo delle sovvenzioni compensabili

(22) Alla luce delle conclusioni suesposte, l'importo delle sovvenzioni compensabili è confermato in via definitiva nel modo seguente:

Tipo di sovvenzione	DEPB	EPCGS	ALS	EPZ/EOU	ITE	TOTALE
Graphite India Limited (GIL)	16,6 %	0,1 %				16,7 %
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited	14,4 %	0,3 %	0,2 %			14,9 %
Tutte le altre società						16,7 %

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (23) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 76-79 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

- (24) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, gli esportatori indiani hanno sottolineato la differenza tra il margine di sottoquotazione dei prezzi stabilito per un particolare tipo di prodotto in esame e i margini di sottoquotazione di tipi simili di prodotto. L'affermazione è stata adeguatamente esaminata ed è emerso che la differenza era dovuta ad un errore nella rilevazione di un certo numero di note di accredito e di sconti di un particolare produttore comunitario. La richiesta degli esportatori è stata pertanto accolta e il margine di sottoquotazione di questo particolare tipo di prodotto è stato opportunamente corretto, come pure, se del caso, i margini di sottoquotazione di altri tipi di prodotto.
- (25) Si è constatato inoltre che alcune operazioni di vendita compiute dall'industria comunitaria sono state computate due volte nel calcolare la sottoquotazione. Di conseguenza, per correggere tale errore, si sono dovuti modificare i calcoli relativi alla sottoquotazione. Non vi era stato invece duplice computo nel determinare i dati necessari alla valutazione degli indicatori di pregiudizio, cosicché questi indicatori non hanno richiesto modifiche.
- (26) In conseguenza del nuovo calcolo, dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta i prezzi del prodotto in esame originario dell'India e venduto nella Comunità risultavano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria di una percentuale compresa tra il 3 % e l'11 %.
- (27) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 80-116 del regolamento provvisorio, fatta eccezione per le conclusioni del considerando 86 (cfr. i considerando 24-26 del presente regolamento).

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello

- (28) Gli esportatori indiani hanno reiterato la loro argomentazione secondo cui la determinazione di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria si basa su dati che non sarebbero attendibili a causa dell'esistenza di un cartello in vigore fino ai primi mesi del 1998. Gli esportatori indiani, tuttavia, non hanno fatto pervenire nuove informazioni entro il termine stabilito per presentare osservazioni su questo particolare punto.
- (29) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 117-137 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (30) Un'associazione rappresentativa degli utilizzatori e una società utilizzatrice hanno ribadito la loro principale pre-

occupazione: ossia che, escludendo i fornitori indiani dal mercato comunitario, l'istituzione di eventuali misure determini una diminuzione del livello complessivo di concorrenza su detto mercato per il prodotto in esame, comportando quindi inevitabilmente un aumento dei prezzi. Tuttavia, secondo la valutazione di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio, l'incidenza di un eventuale aumento del prezzo del prodotto simile sugli acquirenti finali dovrebbe probabilmente essere minima. Si ricorda inoltre che l'obiettivo di qualsiasi misura compensativa non è affatto quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni di prodotti provenienti dall'India, ma consiste invece nel ripristinare condizioni eque di concorrenza in seguito alle distorsioni introdotte da pratiche commerciali sleali. Infine, la Commissione ritiene che il livello delle misure non sia tale da comportare l'esclusione dei produttori indiani dal mercato comunitario.

- (31) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 138-151 del regolamento provvisorio.

I. LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

- (32) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, diverse parti interessate hanno sostenuto che il margine di profitto del 9,4 % — considerato dalla Commissione rappresentativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli da parte dell'India — era troppo elevato. Hanno affermato che era prassi consueta fissare una percentuale di utile del 5 % per i settori dei prodotti di base come quello siderurgico, dei tessili e dei prodotti chimici di base. Le medesime parti interessate hanno poi chiesto una spiegazione dettagliata ed esaustiva del metodo usato per calcolare il summenzionato margine di profitto del 9,4 %.
- (33) Come già spiegato al considerando 154 del regolamento provvisorio, al margine di profitto del 9,4 % si era arrivati sulla base di una valutazione ponderata che teneva conto di un certo numero di elementi, tra i quali: i) l'utile realizzato dall'industria comunitaria nel 1999, quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni era ai livelli più bassi; ii) le condizioni del mercato in quello stesso periodo; e infine iii) le informazioni tratte da una base di dati statistici sui conti societari. La base di dati in questione riunisce informazioni sui conti delle società, informazioni che vengono dapprima raccolte dalle Banche centrali dei maggiori paesi industrializzati — vale a dire di gran parte degli Stati membri dell'Unione europea, del Giappone e degli Stati Uniti — e in seguito aggregate, per settori, dal Comitato europeo delle centrali dei bilanci (*European Committee of Central Balance Sheet Data Offices* — ECCB) e dai servizi della Commissione europea. La base di dati è stata aggiornata nel periodo di tempo trascorso tra la determinazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive. Dall'analisi dei dati aggiornati relativi agli Stati membri dell'UE, agli Stati Uniti e al Giappone, risulta che l'utile medio, al netto delle sopravvenienze, per le società appartenenti al settore economico più simile a quello in esame per il quale erano disponibili i dati, era pari al 7,5 % nel 2002 (l'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati nella base).

(34) Si è inoltre ritenuto che, nel determinare il livello di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza delle sovvenzioni, occorresse tenere in debita considerazione tutti i pertinenti fattori sia qualitativi che quantitativi. In particolare, come è stato fatto al considerando 154 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato accuratamente i livelli di profitto realizzati dall'industria comunitaria quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni era ai livelli più bassi (cioè nel 1999), come pure eventuali altre cause e circostanze che potrebbero aver inciso sulla rappresentatività di detto periodo. Va osservato, per finire, che il prodotto in esame viene usato per applicazioni particolarmente difficili e impegnative, e che deve rispondere a determinati e rigorosi parametri, segnatamente in termini di resistenza elettrica. Ciò comporta al tempo stesso un processo di fabbricazione del prodotto ad alta intensità di capitale e costi non trascurabili di ricerca e sviluppo. Il fatto che solo un numero limitato di produttori al mondo padroneggi questa particolare tecnologia è un'ulteriore riprova che il prodotto in esame non può certamente essere considerato un prodotto di base.

(35) Tenuto conto di tutte le circostanze e fattori suesposti, si conclude in via definitiva che, ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, il margine di profitto che si può ragionevolmente considerare rappresentativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli da parte dell'India debba essere fissato all'8 %.

(36) Alla luce di quanto sopra, nonché delle conclusioni relative al margine di sottoquotazione (cfr. i considerando 24-26), i margini di pregiudizio sono stati riveduti come segue:

Graphite India Limited (GIL)	15,7 %
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited	7,0 %

J. MISURE DEFINITIVE

(37) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire un dazio compensativo definitivo al fine di impedire che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. Le misure definitive dovrebbero essere istituite al livello del margine di sovvenzione accertato, ma non dovrebbero essere superiori al margine di pregiudizio calcolato e indicato sopra, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Dato che il livello complessivo di collaborazione per l'India era elevato, il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato

al livello della società con il margine individuale più alto, ossia al 16,7 %.

K. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(38) In considerazione dell'entità dei margini di sovvenzione accertati per i produttori esportatori dell'India, e tenuto conto inoltre del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché il dazio compensativo definitivo per la Graphite India Limited (GIL) è superiore al dazio compensativo provvisorio, gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento provvisorio sono definitivamente riscossi. Per contro, poiché il dazio compensativo definitivo per la Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited è inferiore al dazio compensativo provvisorio, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio compensativo definitivo.

(39) Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(40) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

L. IMPEGNI

- (41) Nel corso dell'inchiesta i due produttori esportatori indiani, Graphite India Limited e Hindustan Electro Graphite Limited, hanno offerto impegni relativi ai prezzi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, differenze significative sono state osservate tra il periodo d'inchiesta e il momento presente per i costi della materia prima, differenze motivate dalla volatilità generale di questo mercato particolare. Ne consegue che, se gli impegni fossero accettati in questo caso sulla base di prezzi minimi d'importazione calcolati soltanto alla luce dei dati raccolti durante il periodo d'inchiesta, come attualmente proposto, questo fatto avrebbe conseguenze negative sull'efficacia dei detti impegni, che non sarebbero in grado di eliminare la sovvenzione pregiudizievole. Inoltre, uno dei produttori esportatori interessati, successivamente alla sua proposta d'impegno, ha acquistato un impianto di produzione di elettrodi di grafite situato nella Comunità, fatto che genera un rischio di elusione della sua proposta d'impegno. Alla luce di entrambi gli sviluppi, non è stato possibile concludere impegni realizzabili, e dunque efficaci, entro le scadenze dell'attuale inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio definitivo	Codice addizionale TARIC
Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal	15,7 %	A530
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh	7,0 %	A531
Tutte le altre società	15,7 %	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori a norma del regolamento provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India, sono riscossi in via definitiva come indicato di seguito.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio compensativo definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

REGOLAMENTO (CE) N. 1629/2004 DEL CONSIGLIO**del 13 settembre 2004****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

- (5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

considerando quanto segue:

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Poiché la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 11-15 del regolamento provvisorio.

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Il 19 maggio 2004 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1009/2004⁽²⁾ (di seguito denominato «il regolamento provvisorio»), ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India.

D. DUMPING**1. Argomentazioni avanzate dai produttori esportatori****B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

- (2) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

- (7) I due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno ribadito che avrebbe dovuto essere concesso loro un adeguamento quanto al valore normale per la restituzione del dazio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) («Oneri all'importazione e imposte indirette»), oppure ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) («Altri fattori»), del regolamento di base, per i vantaggi ricevuti a titolo del sistema di credito sui dazi d'importazione (*Duty Entitlement Passbook Scheme* — DEPB) post-esportazione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), i produttori esportatori sostenevano che avrebbe dovuto essere concesso loro sotto forma di adeguamento almeno l'importo dei crediti DEPB utilizzati per le importazioni di materie prime consumate nel processo di produzione del prodotto esportato.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 183 del 20.5.2004, pag. 61.

- (8) A tale proposito, si deve osservare che non si è potuto accordare alcun adeguamento in quanto, come già spiegato al considerando 25 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che non si è potuto stabilire un nesso diretto tra i crediti concessi a titolo del sistema DEPB e le materie prime acquistate, poiché i crediti potevano essere utilizzati per i dazi pagabili su qualsiasi prodotto di importazione ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni o divieti d'importazione. Inoltre, anche quando i crediti sono stati utilizzati per importazioni di materie prime necessarie per la fabbricazione di elettrodi di grafite, i produttori esportatori non sono stati in grado di dimostrare che tali materie prime erano state utilizzate per la produzione del prodotto esportato. Per di più, il vantaggio ricevuto dal sistema DEPB veniva registrato come entrata e non come voce negativa nel sistema di contabilità dei costi delle due società. Pertanto, in base ai documenti contabili delle società in questione, non vi era alcun nesso tra la fissazione dei prezzi delle merci esportate e l'entrata ottenuta a titolo del sistema DEPB. Infine, non sono stati presentati nuovi argomenti in grado di giustificare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Le suddette argomentazioni non hanno quindi potuto essere accettate e sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando 25 e 26 del regolamento provvisorio.
- (9) Gli stessi due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno inoltre ribadito le loro affermazioni per quanto riguarda le differenze relative allo stadio commerciale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base. Non hanno tuttavia presentato nuove argomentazioni a sostegno della loro tesi, e di conseguenza sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 27 e 28 del regolamento provvisorio.
- (10) I produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno contestato i tassi di cambio usati nel calcolo dei prezzi all'esportazione, sostenendo che il tasso da utilizzare dovesse essere quello in vigore alla data del pagamento e non quello alla data della fattura. Affermavano inoltre che, invece di ricorrere ai tassi di cambio medi del mese di emissione della fattura, si sarebbe ottenuta una maggiore precisione del calcolo utilizzando i tassi di cambio giornalieri effettivi.
- (11) Va osservato in proposito che è prassi costante della Commissione ricorrere al tasso di cambio relativo alla data della fattura, dal momento che nella determinazione del prezzo viene preso in considerazione il tasso in vigore al momento della fatturazione. La richiesta di usare i tassi di cambio in vigore alla data del pagamento è stata quindi respinta. La Commissione ha tuttavia accettato di usare i tassi di cambio effettivi in vigore alla data di emissione della fattura invece dei tassi di cambio medi mensili relativi a tale data. I calcoli del dumping sono stati quindi opportunamente modificati in tal senso.
- (12) Esaminando il problema è stato scoperto un errore di trascrizione nei tassi di cambio medi mensili indicati.

Dal momento che questi ultimi, come spiegato al considerando 11, sono stati sostituiti dai tassi di cambio giornalieri, si ritiene che l'errore in questione sia stato corretto.

2. Calcolo del dumping

- (13) In seguito agli adeguamenti relativi ai tassi di cambio utilizzati per il calcolo, come illustrato ai considerando 10-12, l'importo del dumping determinato in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, è il seguente:

Graphite India Limited (GIL)	31,1 %
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited	22,4 %
Tutte le altre società	31,1 %

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (14) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 32-35 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

- (15) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, gli esportatori indiani hanno sottolineato la differenza tra il margine di sottoquotazione dei prezzi stabilito per un particolare tipo di prodotto in esame e i margini di sottoquotazione di tipi simili di prodotto. L'affermazione è stata adeguatamente esaminata ed è emerso che la differenza era dovuta ad un errore nella rilevazione di un certo numero di note di accredito e di sconti di un particolare produttore comunitario. La richiesta degli esportatori è stata pertanto accolta e il margine di sottoquotazione di questo particolare tipo di prodotto è stato opportunamente corretto, come pure, se del caso, i margini di sottoquotazione di altri tipi di prodotto.
- (16) Si è constatato inoltre che alcune operazioni di vendita compiute dall'industria comunitaria sono state computate due volte nel calcolare la sottoquotazione. Di conseguenza, per correggere tale errore, si sono dovuti modificare i calcoli relativi alla sottoquotazione. Non vi era stato invece duplice computo nel determinare i dati necessari alla valutazione degli indicatori di pregiudizio, cosicché questi indicatori non hanno richiesto modifiche.
- (17) In conseguenza del nuovo calcolo, dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta i prezzi del prodotto in esame originario dell'India e venduto nella Comunità risultavano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria di una percentuale compresa tra il 3 % e l'11 %.

- (18) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 36-72 del regolamento provvisorio, fatta eccezione per le conclusioni del considerando 42 (cfr. i considerando 15-17 del presente regolamento).

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Ritorno alle normali condizioni di concorrenza in seguito allo smantellamento del cartello

- (19) Gli esportatori indiani hanno reiterato la loro argomentazione secondo cui la determinazione di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio avvertito dall'industria comunitaria si basa su dati che non sarebbero attendibili a causa dell'esistenza di un cartello in vigore fino ai primi mesi del 1998. Gli esportatori indiani, tuttavia, non hanno fatto pervenire nuove informazioni entro il termine stabilito per presentare osservazioni su questo particolare punto.

2. Importazioni da altri paesi terzi

- (20) Diverse parti interessate hanno fatto presente che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento antidumping anche nei confronti delle importazioni del prodotto simile originario del Giappone. All'epoca in cui è stato avviato l'attuale procedimento, la Commissione non disponeva di elementi di prova relativi all'esistenza di un dumping pregiudizievole sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento nei confronti delle importazioni originarie del Giappone, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base. Le informazioni fornite da alcune parti interessate dopo l'apertura del procedimento non costituiscono una prova sufficiente, sia che si considerino a se stanti sia che si considerino congiuntamente ad altre informazioni acquisite dalla Commissione durante l'inchiesta, poiché non se ne può dedurre l'esistenza di un dumping pregiudizievole. Ad esempio, gli elementi di prova presentati dalle suddette parti interessate includevano soltanto una serie di dati sui prezzi medi sul mercato interno e all'esportazione degli elettrodi di grafite di produzione giapponese, né vi era indicato in alcun modo se questi ultimi rispettassero effettivamente i parametri di definizione del prodotto in esame stabiliti al considerando 13 del regolamento provvisorio. Ad ogni modo, il fatto che le importazioni originarie del Giappone non siano oggetto del procedimento non altera in alcun modo le conclusioni dell'esame relativo all'esistenza di un nesso causale.
- (21) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 73-93 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (22) Un'associazione rappresentativa degli utilizzatori e una società utilizzatrice hanno ribadito la loro principale preoccupazione: ossia che, escludendo i fornitori indiani dal mercato comunitario, l'istituzione di eventuali misure determini una diminuzione del livello complessivo di concorrenza su detto mercato per il prodotto in esame,

comportando quindi inevitabilmente un aumento dei prezzi. Tuttavia, secondo la valutazione di cui al considerando 103 del regolamento provvisorio, l'incidenza di un eventuale aumento del prezzo del prodotto simile sugli acquirenti finali dovrebbe probabilmente essere minima. Si ricorda inoltre che l'obiettivo di qualsiasi misura antidumping non è affatto quello di bloccare l'accesso alla Comunità alle importazioni di prodotti provenienti dall'India, ma consiste invece nel ripristinare condizioni eque di concorrenza in seguito alle distorsioni introdotte da pratiche commerciali sleali. Infine, la Commissione ritiene che il livello delle misure non sia tale da comportare l'esclusione dei produttori indiani dal mercato comunitario.

- (23) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 94-107 del regolamento provvisorio.

I. LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

- (24) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, diverse parti interessate hanno sostenuto che il margine di profitto del 9,4% — considerato dalla Commissione rappresentativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte dell'India — era troppo elevato. Hanno affermato che era prassi consueta fissare una percentuale di utile del 5% per i settori dei prodotti di base come quello siderurgico, dei tessili e dei prodotti chimici di base. Le medesime parti interessate hanno poi chiesto una spiegazione dettagliata ed esaustiva del metodo usato per calcolare il summenzionato margine di profitto del 9,4%.
- (25) Come già spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio, al margine di profitto del 9,4% si era arrivati sulla base di una valutazione ponderata che teneva conto di un certo numero di elementi, tra i quali: i) l'utile realizzato dall'industria comunitaria nel 1999, quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era ai livelli più bassi; ii) le condizioni del mercato in quello stesso periodo; e infine iii) le informazioni tratte da una base di dati statistici sui conti societari. La base di dati in questione riunisce informazioni sui conti delle società, informazioni che vengono dapprima raccolte dalle Banche centrali dei maggiori paesi industrializzati — vale a dire di gran parte degli Stati membri dell'Unione europea, del Giappone e degli Stati Uniti — e in seguito aggregate, per settori, dal Comitato europeo delle centrali dei bilanci (European Committee of Central Balance Sheet Data Offices — ECCB) e dai servizi della Commissione europea. La base di dati è stata aggiornata nel periodo di tempo trascorso tra la determinazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive. Dall'analisi dei dati aggiornati relativi agli Stati membri dell'UE, agli Stati Uniti e al Giappone, risulta che l'utile medio, al netto delle sopravvenienze, per le società appartenenti al settore economico più simile a quello in esame per il quale erano disponibili i dati, era pari al 7,5% nel 2002 (l'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati nella base).

- (26) Si è inoltre ritenuto che, nel determinare il livello di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto realizzare in assenza delle pratiche di dumping, occorresse tenere in debita considerazione tutti i pertinenti fattori sia qualitativi che quantitativi. In particolare, come è stato fatto al considerando 110 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato accuratamente i livelli di profitto realizzati dall'industria comunitaria quando la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era ai livelli più bassi (cioè nel 1999), come pure eventuali altre cause e circostanze che potrebbero aver inciso sulla rappresentatività di detto periodo. Va osservato, per finire, che il prodotto in esame viene usato per applicazioni particolarmente difficili e impegnative, e che deve rispondere a determinati e rigorosi parametri, segnatamente in termini di resistenza elettrica. Ciò comporta al tempo stesso un processo di fabbricazione del prodotto ad alta intensità di capitale e costi non trascurabili di ricerca e sviluppo. Il fatto che solo un numero limitato di produttori al mondo padroneggi questa particolare tecnologia è un'ulteriore riprova che il prodotto in esame non può certamente essere considerato un prodotto di base.
- (27) Tenuto conto di tutte le circostanze e fattori suesposti, si conclude in via definitiva che, ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, il margine di profitto che si può ragionevolmente considerare rappresentativo della situazione finanziaria dell'industria comunitaria in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte dell'India debba essere fissato all'8%.

- (28) Alla luce di quanto sopra, nonché delle conclusioni relative al margine di sottoquotazione (cfr. i considerando 15-17), e tenendo in debito conto la revisione dei tassi di cambio usati (cfr. il considerando 11), i margini di pregiudizio sono stati riveduti come segue:

Graphite India Limited (GIL)	15,7 %
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited	7,0 %

J. MISURE DEFINITIVE

- (29) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbe essere imposto un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping accertato. Tale dazio non dovrebbe tuttavia essere superiore al margine di pregiudizio indicato sopra.
- (30) Le correzioni apportate ai margini di dumping e di pregiudizio non hanno inciso in alcun modo sull'applicazione della "regola del dazio inferiore". Di conseguenza, viene confermato il metodo, illustrato ai considerando 114 e 115 del regolamento provvisorio, usato per calcolare le aliquote del dazio antidumping, tenendo altresì presente la parallela istituzione di dazi compensativi sulle importazioni del medesimo prodotto originarie dell'India. I dazi antidumping definitivi risultano quindi i seguenti:

Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Dazio compensativo	Dazio antidumping proposto
Graphite India Limited (GIL)	15,7 %	31,1 %	15,7 %	0 %
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited	7,0 %	22,4 %	7,0 %	0 %
Tutte le altre società	15,7 %	31,1 %	15,7 %	0 %

K. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

- (31) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori dell'India, e tenuto conto inoltre del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Dal momento che i dazi definitivi sono inferiori ai dazi provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
- (32) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento

sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (33) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di $1,65 \text{ g/cm}^3$ o superiore e una resistenza elettrica di $6,0 \text{ } \mu\Omega\cdot\text{m}$ o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio definitivo	Codice addizionale TARIC
Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal	0 %	A530
Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh	0 %	A531
Tutte le altre società	0 %	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento provvisorio sulle importazioni di elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di $1,65 \text{ g/cm}^3$ o superiore e una resistenza elettrica di $6,0 \text{ } \mu\Omega\cdot\text{m}$ o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10), e dei relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India, sono riscossi in via definitiva come indicato di seguito.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

REGOLAMENTO (CE) N. 1630/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	38,9
	999	38,9
0707 00 05	052	101,8
	096	12,9
	999	57,4
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	382	67,7
	388	61,6
	508	37,1
	524	39,7
	528	58,9
	999	53,0
0806 10 10	052	88,6
	220	129,7
	400	169,8
	624	144,8
	999	133,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,3
	400	105,8
	508	68,9
	512	105,3
	528	86,4
	800	177,0
	804	93,3
	999	103,7
0808 20 50	052	102,8
	388	79,0
	999	90,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	111,4
	999	111,4
0809 40 05	066	52,2
	094	29,3
	624	130,7
	999	70,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1631/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 310 936 040 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il periodo dal

1° ottobre 2004 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 114 000 000 EUR.

- (2) Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1° ottobre 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1° ottobre 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,634.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1632/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 148ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 148ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 148ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	211,1	215,1	—	215,1
		Concentrato	209,1	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	129	129	—	129
		Concentrato	129	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1633/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 148^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 148^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 settembre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 148ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	59	55	—	55
	Burro < 82 %	57	53	—	—
	Burro concentrato	74	67	74	65
	Crema			—	23
Cauzione di trasformazione	Burro	65	—	—	—
	Burro concentrato	81	—	81	—
	Crema	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1634/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 4ª gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 4ª gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 settembre 2004, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 30).

REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 67^a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere⁽²⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

- (3) È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 67^a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 settembre 2004, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- prezzo minimo di vendita: 186,24 EUR/100 kg,
— cauzione di trasformazione: 40,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1338/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1636/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 320^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽²⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto

indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la 320^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e la cauzione di destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto: 74 EUR/100 kg,
— cauzione di destinazione: 82 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

REGOLAMENTO (CE) N. 1637/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 3ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3) Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 3ª gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 settembre 2004, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 188,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1339/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 4).

REGOLAMENTO (CE) N. 1638/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio per tener conto dei regolamenti (CE) n. 2031/2001 e (CE) n. 1789/2003 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 2031/2001, del 6 agosto 2001⁽²⁾, e (CE) n. 1789/2003, dell'11 settembre 2003⁽³⁾, della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾ hanno modificato la nomenclatura per talune conserve di frutta e succhi di frutta, nonché per il ferro-cromo di cui al regolamento (CE) n. 2793/1999.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 2031/2001 e (CE) n. 1789/2003.
- (3) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 2793/1999 sono inserite le seguenti modifiche:

- a) al numero 09.1813:
 - i codici NC 2008 40 91 e 2008 40 99 sono sostituiti dal codice NC 2008 40 90,
 - i codici NC 2008 70 94 e 2008 70 99 sono sostituiti dal codice NC 2008 70 98;
- b) al numero 09.1821:
 - il codice NC 2009 40 30 è sostituito dai codici NC 2009 41 10 e 2009 49 30,
 - i codici NC da 2009 70 11 a 2009 70 99 sono sostituiti dai codici NC 2009 71 10, 2009 71 91, 2009 71 99, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 79 30, 2009 79 91, 2009 79 93, 2009 79 99;
- c) al numero 09.1827:
 - i codici NC 7202 41 91 e 7202 41 99 sono sostituiti dal codice NC 7202 41 90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, lettera b), è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. L'articolo 1, lettere a) e c), è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2002 (GU L 28 del 30.1.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).

REGOLAMENTO (CE) N. 1639/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere

esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

- (2) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 10 al 16 settembre 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 dell'21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1640/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****relativo al rilascio di titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno progrediti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, recante norme dettagliate per l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1401/2002 ha aperto per la campagna 2004/2005 un contingente tariffario per un quantitativo pari a 3 828 tonnellate, espresso in equivalente riso semigreggio.

- (2) I quantitativi oggetto delle domande di titoli d'importazione superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto fissare un coefficiente percentuale di riduzione applicabile ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande relative a titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2501/2001, presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1401/2002 e notificate alla Commissione in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, i titoli d'importazione sono rilasciati applicando ai quantitativi che figurano nelle domande un coefficiente percentuale di riduzione del 91,8620%.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 45).

⁽²⁾ GU L 203 dell'1.8.2003, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 1641/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98⁽¹⁾,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare»)⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽³⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di settembre 2004, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di settembre 2004 e quantità riportate al lotto successivo

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione		Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t)	
	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati
PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003] — codice NC 1006	0	—	582,275	10 000,000

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione	Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t)
ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003] — codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	88,7604	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1642/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽³⁾. qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e

delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 20,451 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1643/2004 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2004****che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 18 settembre 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1612/2004 della Commissione⁽³⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1612/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1612/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 293 del 16.9.2004, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 18 settembre 2004

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	9,98
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	43,08
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	55,86
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	55,86
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	53,17

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.9.-16.9.2004

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,11 (***)	72,93	145,08 (****)	135,08 (****)	115,08 (****)	82,38 (****)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	11,62	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	13,74	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(****) Fob Duluth.

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 26,70 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 31,97 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2004

relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (*Zea mays* L. linea NK603) geneticamente modificato tollerante al glifosato

[notificata con il numero C(2004) 2761]

(Il testo in lingua spagnola è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/643/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2001/18/CE, l'immissione in commercio di un prodotto costituito da o contenente un organismo geneticamente modificato o una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata all'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica di immissione in commercio di tale prodotto, a norma della procedura stabilita da detta direttiva.
- (2) Una notifica relativa all'immissione in commercio di un granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L. linea NK603), destinato ad essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto per la coltura, è stata presentata dalla

Monsanto S.A. alla competente autorità spagnola che l'ha trasmessa alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri esprimendo parere favorevole.

- (3) Le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni all'immissione in commercio di tale prodotto.
- (4) Il 25 novembre 2003 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere, a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽²⁾, secondo cui il granturco *Zea mays* L. linea NK603 è sicuro quanto il granturco convenzionale e non è da ritenersi, pertanto, che la sua immissione in commercio per uso alimentare, nei mangimi e a fini di trasformazione possa avere un effetto negativo sulla salute umana e animale o, in tale contesto, sull'ambiente.
- (5) Da un esame di ciascuna obiezione presentata alla luce della direttiva 2001/18/CE, delle informazioni fornite nella notifica e del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare non emergono motivi per ritenere che l'immissione in commercio del granturco *Zea mays* L. linea NK603 avrà effetti negativi sulla salute umana e animale o sull'ambiente.
- (6) Un identificatore unico deve essere assegnato al prodotto ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

- (7) Tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di organismi geneticamente modificati presenti in prodotti sono esenti dai requisiti di etichettatura e di tracciabilità in conformità dei limiti fissati dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁽¹⁾.
- (8) Secondo il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non ci sono motivi per istituire condizioni specifiche di manipolazione e confezione del prodotto o misure di protezione di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche.
- (9) Prima dell'immissione in commercio del prodotto, si applicano tutte le misure necessarie per garantirne l'etichettatura e la tracciabilità in tutte le fasi di detta immissione in commercio, garantendo la possibilità di effettuare verifiche con una metodologia appropriata di rilevamento.
- (10) Le disposizioni di cui alla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE e la Commissione ha pertanto presentato al Consiglio una proposta in merito a tali misure. Poiché alla scadenza del periodo istituito dall'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure in questione come previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾, tali misure devono essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

Fatte salve altre normative comunitarie, in particolare il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, le competenti autorità spagnole rilasciano l'autorizzazione scritta all'immissione in commercio, ai sensi della presente decisione, del prodotto identificato all'articolo 2, notificato dalla Monsanto Europe SA (riferimento C/ES/00/01).

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione scritta indica specificamente le condizioni a cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Prodotto

1. L'organismo geneticamente modificato immesso in commercio come tale o come ingrediente di altro prodotto, in prosieguo «il prodotto», è costituito da grani di granturco (*Zea mays* L.), aventi maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, derivati dall'evento di trasformazione della linea NK603 del granturco, trasformata utilizzando la tecnologia di accelerazione delle particelle con un frammento di restrizione *Mlu*I isolato dal plasmide PV-ZMGT32L e contenente le seguenti sequenze di DNA in due cassette intatte:

a) Cassetta 1:

Un gene 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (*epsps*) derivato dal ceppo CP4 dell'*Agrobacterium* sp. (CP4 EPSPS), che conferisce la tolleranza al glifosato, regolato dal promotore del gene dell'actina 1 del riso, sequenze di terminazione dell'*Agrobacterium tumefaciens* e la sequenza di peptidi di transito cloroplastico del gene *epsps* dell'*Arabidopsis thaliana*.

b) Cassetta 2:

Un gene 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (*epsps*) derivato dal ceppo CP4 dell'*Agrobacterium* sp. (CP4 EPSPS), che conferisce la tolleranza al glifosato, regolato dal promotore intensificato 35S del virus mosaico del cavolfiore, sequenze di terminazione dell'*Agrobacterium tumefaciens* e la sequenza di peptidi di transito cloroplastico del gene *epsps* dell'*Arabidopsis thaliana*.

Il frammento di restrizione *Mlu*I, che contiene le due cassette specificate alle lettere a) e b) del primo comma, non contiene il gene neomicina fosfotransferasi II che conferisce resistenza a determinati antibiotici aminoglicosidi o l'origine di replicazione dell'*Escherichia coli*, benché entrambe le sequenze siano presenti nel plasmide PV-ZMGT32L originario.

2. L'identificatore unico del prodotto è MON-00603-6.

3. L'autorizzazione riguarda grani di progenie derivate da incroci della linea NK603 del granturco con qualsiasi granturco ottenuto con metodi tradizionali, come tali o come ingredienti di altri prodotti.

*Articolo 3***Condizioni di immissione in commercio**

Il prodotto può essere usato come qualsiasi altro granturco, eccetto per la coltura e l'impiego come prodotto alimentare o come ingrediente di prodotti alimentari, e può essere immesso in commercio alle seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione scritta deve avere una validità di 10 anni;
- b) l'identificatore unico del prodotto è MON-00603-6, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;
- c) fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, campioni di controllo;
- d) la dicitura «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati» o «Questo prodotto contiene granturco geneticamente modificato» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto, a meno che altre disposizioni del diritto comunitario non determinino un limite al di sotto del quale tale informazione non sia richiesta;
- e) fino a quando il prodotto non è autorizzato ad essere immesso in commercio a fini di coltivazione, la dicitura «Non destinato alla coltivazione» deve figurare su un'etichetta o in un documento che correda il prodotto.

*Articolo 4***Monitoraggio**

1. Durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano generale di monitoraggio contenuto nella notifica e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o sull'ambiente derivanti dalla manipolazione o dall'uso del prodotto sia messo in atto e applicato.

2. Il titolare dell'autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano alla sorveglianza generale dello stesso.

3. Durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, fatto salvo l'articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il titolare presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati della sorveglianza generale e, in base ai risultati, proposte in merito ad una modifica del piano di monitoraggio.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:

- a) le reti di sorveglianza, in particolare quelle indicate nella tabella 1 del piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per la sorveglianza generale del prodotto;
- b) tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell'autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

*Articolo 5***Applicabilità**

La presente decisione non è applicata prima che divenga applicabile una decisione comunitaria che autorizzi l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 come prodotti alimentari o come ingredienti di prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 e comprenda un metodo di rilevamento di tali prodotti, convalidato dal laboratorio di riferimento della Comunità.

Articolo 6

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 53/2004 della Commissione, del 12 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 13 gennaio 2004)

Da pagina 26 a pagina 29, nell'intestazione della quinta colonna,

anziché: «Volume del contingente»,

leggi: «Volume del contingente (peso netto in t);

A pagina 27, nella seconda colonna,

anziché: «0711»,

leggi: «ex 0711».
